SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 251)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1983

Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di sottoporre a revisione la vigente normativa in tema di responsabilità disciplinare e di incompatibilità dei magistrati è stata sottolineata, in questi ultimi anni, con accenti di sempre maggiore decisione; di tale esigenza, doverosamente, si è fatto carico l'attuale Governo, facendone oggetto di specifico impegno programmatico.

La linea di tendenza per un intervento legislativo su tale complessa e delicata materia risulta indicata, sostanzialmente in maniera concorde dalle diverse sedi, nella necessità di sostituire precise fattispecie legali, compiutamente definite nei loro contenuti, alle generali previsioni dell'attuale disciplina.

In un momento in cui la problematica di cui ci si occupa ha assunto maggiore rilevanza specialmente in riferimento al rapporto tra potere giudiziario e potere politico ed alle perplessità che talvolta sono sorte, a torto o a ragione, di fronte ad atti del magistrato ritenuti esorbitanti dalle sue competenze, è necessario chiarire — anzitutto ed in linea di princìpio — che una normativa intesa a regolare la responsabilità disciplinare e le incompatibilità del magistrato deve tener conto del modello di giudice qual è stato delineato dalla Costituzione e quale si è venuto via via precisando in varie leggi ad essa successive e nella pratica giudiziaria degli oltre trentacinque anni di vita democratica.

L'obiettivo primario da conseguire risulta, pertanto, quello di costruire i due istituti in modo da predisporre un sistema di idonea ed efficace tutela sia della magistratura — e, attraverso essa, dell'intera collettività nazionale — sia del singolo magistrato: della magistratura, considerata non nella sua esteriorità e nei suoi valori formali, cui dà invece rilievo la norma del vigente articolo 18 della legge sulle guarenti-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

gie con le espressioni « prestigio dell'ordine giudiziario » e « considerazione di cui deve godere » il magistrato, ma nel suo valore essenziale, per preservarne quell'integrità che è presupposto e condizione insieme della fiducia che ogni cittadino deve avere in chi può essere chiamato a giudicare della sua libertà e dei suoi beni; del singolo magistrato, considerato nel suo ruolo di organo in cui si esprime la volontà della legge, per proteggerlo dal pericolo di procedure, misure e sanzioni ingiuste, alle quali è esposto da una formulazione generica come quella del già citato articolo 18, che prevede le ipotesi di illecito disciplinare, e dell'articolo 2, secondo comma, della stessa legge, che regola il trasferimento d'ufficio per ragioni di incompatibilità. E l'indicato obiettivo si è cercato di raggiungere elaborando una normativa che, ispirandosi e informandosi ai due princìpi costituzionali della soggezione del giudice soltanto alla legge (articolo 101, capoverso) e dell'indipendenza ed autonomia dell'ordine giudiziario da ogni altro potere (articolo 104, primo comma), costituisse una chiara e coerente espressione ed esplicitazione del dettato costituzionale, in modo che il perseguimento degli abusi, lungi dal porsi in contrasto con tali princìpi, ne rappresentasse, al contrario, una sicura riaffermazione.

Per meglio evidenziare questo spirito, è sembrato opportuno inserire nella parte generale del provvedimento, per quanto concerne gli illeciti disciplinari, la norma di cui all'articolo 1, che stabilisce, quale indispensabile corollario dei due anzidetti princìpi, la regola dell'insindacabilità, in sede disciplinare, degli atti attraverso i quali si esplica la funzione giudiziaria, con la sola eccezione delle ipotesi previste dalle lettere *g*) ed *h*) del successivo articolo 3, e, per ciò che attiene ai casi di incompatibilità, la norma dell'articolo 2, che sancisce la garanzia dell'inamovibilità del magistrato, anche questa come regola generale derogabile soltanto in casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

La formula adottata con l'articolo 1 si è preferita all'altra, elaborata da un gruppo di giuristi nell'ambito di un'indagine sulla responsabilità del giudice promossa dal Consiglio nazionale delle ricerche e ripresa in due proposte di legge di identico contenuto presentate rispettivamente, nella passata e nell'attuale legislatura, dal senatore Viviani e dagli onorevoli De Cataldo ed altri, con la quale l'insindacabilità era stata limitata all'interpretazione ed all'applicazione del diritto compiute nell'esercizio dell'attività giudiziaria.

Con la formulazione adottata, evidentemente più ampia, si è voluta escludere la responsabilità del magistrato in ordine sia agli atti posti in essere nella fase di accertamento e ricostruzione dei fatti sia, più in generale, in ordine a tutti quegli atti che, seppure preparatori ma strumentalmente finalizzati alla interpretazione ed applicazione del diritto, potessero non essere ricompresi nell'ambito dell'insindacabilità ove le dette operazioni fossero state intese in senso rigoroso e restrittivo.

La soluzione proposta è perfettamente coerente con quella seguita dal Governo nella elaborazione del disegno di legge delega per il nuovo codice di procedura civile presentato nella passata legislatura (atto Senato n. 1463), in relazione alla disciplina della responsabilità civile del magistrato, rispetto alla quale si pongono analoghi problemi di limiti del sindacato sugli atti giudiziari (articolo 2, numero 10, di detto disegno di legge).

Inoltre, con la formula dell'articolo 1, mentre per un verso non si è voluto sottrarre al sindacato dell'organo disciplinare qualsiasi attività svolta dal magistrato, bensì soltanto gli atti nel loro aspetto sostanziale di manifestazione di giudizio o di volontà ed in quanto esplicazione della funzione giudiziaria, per altro verso si deve intendere sancita la non responsabilità del magistrato anche per il non compimento di uno o più atti quando esso, non integrando ovviamente gli estremi dell'omissione di atti di ufficio, non si traduca neppure in un reiterato o grave ritardo, ovvero in una violazione di legge dovuta ad un errore a sua volta originato da difetto assoluto di diligenza o di perizia.

Sul problema della tipicizzazione delle infrazioni disciplinari, pur ritenendo che

la determinazione specifica delle varie figure di illecito rappresenti un sicuro progresso rispetto alla normativa vigente, in quanto offre una più valida garanzia di tutela, si è tuttavia rilevata l'impossibilità di prevedere e prefigurare tutti gli atti e i comportamenti ai quali debba riconoscersi rilevanza sotto il profilo disciplinare e di procedere, quindi, ad una elencazione di essi che potesse avere carattere tassativo. D'altro canto, anche la Corte costituzionale ha, di recente, sottolineato la esigenza imprescindibile che le previsioni normative in materia abbiano « una portata generale perchè una indicazione tassativa renderebbe legittimi comportamenti non previsti ma egualmente riprovati dalla coscienza sociale » (sentenza n. 100 del 1981).

Si è perciò adottata la soluzione di distinguere anzitutto tra illeciti ipotizzabili nell'esercizio delle funzioni ed illeciti configurabili al di fuori dell'esercizio di queste, di codificare quindi le ipotesi che per la loro gravità o per la loro maggiore frequenza — stando almeno ai casi verificatisi in concreto e portati al giudizio dell'organo disciplinare — meritassero di essere specificatamente contemplate e di inserire da ultimo, alla fine di ambedue le elencazioni, una norma di chiusura che, nei limiti del possibile, evitasse elementi di eccessiva genericità o elasticità.

Si è così sanzionato, quale illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni, ogni atto che costituisca grave inadempimento dei doveri di ufficio e, quale illecito disciplinare al di fuori dell'esercizio delle funzioni, ogni atto o comportamento riprovevole che, anche per la sua notorietà, comprometta la fiducia nell'imparzialità o nella correttezza della funzione giudiziaria.

L'articolo 3, che indica gli illeciti disciplinari che possono essere commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, prevede, alla lettera *a*), la violazione del dovere di imparzialità nei confronti delle parti, dovere che è connotato tanto fondamentale ed imprescindibile del magistero giurisdizionale da derivarne concettuale incompatibilità tra la nozione di giudizio, come espressione della volontà della legge, e quella di parzialità.

Nella lettera *b*) si è configurata come illecito la manifesta violazione del dovere di correttezza nei confronti delle parti o dei loro difensori, dei colleghi o degli altri componenti l'ufficio, dei collaboratori esterni ed infine dei testimoni.

Il requisito dell'evidenza, previsto per tale violazione, è giustificato dalla considerazione che soltanto un fatto o comportamento che manifestamente si ponga in contrasto con il dovere di lealtà e di riguardo verso i soggetti sopra indicati appare idoneo a pregiudicare la considerazione di cui il giudice deve godere in pubblico, e quindi il prestigio dell'intero ordine giudiziario, ed a turbare il regolare svolgimento della funzione giudiziaria e dei relativi servizi.

La lettera *c*) contempla anzitutto la violazione del segreto d'ufficio, che è già sanzionata penalmente, ma che si è ritenuto opportuno espressamente prevedere per meglio distinguerla dalla violazione del dovere di riservatezza, indicata subito dopo, che costituisce una mancanza di minore gravità e acquista rilevanza sul piano disciplinare soltanto quando leda diritti altrui o si riveli almeno idonea a produrre tale effetto.

Nella lettera *d*) è previsto il comportamento anche soltanto colposo del magistrato che determini la diffusione del contenuto di atti coperti dal segreto istruttorio. La sussistenza dell'illecito disciplinare è subordinata, tuttavia, all'idoneità del fatto a recare pregiudizio allo svolgimento dell'attività istruttoria, ovvero a nuocere a terzi. Siffatta condizione è apparsa, infatti, necessaria onde evitare che una qualsiasi conoscenza si abbia del contenuto di atti segreti, da parte di estranei, ancorchè priva di effetti pregiudizievoli, addebitabile a mero difetto di cautela da parte del magistrato, assuma di per sè rilevanza sul piano disciplinare.

Nel configurare l'infrazione di cui alla lettera *e*) si è tenuto conto dell'indirizzo pressochè costantemente seguito dall'organo disciplinare in materia di violazione dell'obbligo della residenza e si è richiesto, quale requisito necessario per la sussistenza dell'illecito, che tale violazione incida

sul funzionamento dell'ufficio in misura tale da costituire causa di disservizio.

È appena il caso di chiarire che la norma non determina l'abrogazione tacita, per incompatibilità, delle disposizioni dell'articolo 12 dell'ordinamento giudiziario, delle quali diventa, al contrario, parte integrante, con effetto limitativo del suo attuale contenuto, che sancisce l'obbligo incondizionato del magistrato di risiedere nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale egli esercita le sue funzioni.

In tal modo si è inteso attenuare la rigidità di una disposizione che è apparsa eccessiva e non più giustificata in un'epoca in cui, per i progressi conseguiti nel campo delle comunicazioni, non sempre il trasferimento da un comune all'altro richiede tempi superiori a quelli necessari per spostarsi nell'ambito di un comune di grandi dimensioni.

In altre parole, l'elemento della residenza, ritenuto non più sufficiente in relazione allo scopo che la norma si prefigge, è stato integrato con quello, di carattere più sostanziale, della funzionalità dell'ufficio.

Sulle infrazioni previste dalla lettera *f*), si deve osservare soltanto che esse, per costituire illecito, richiedono, sotto l'aspetto soggettivo, almeno la colpa. Restano pertanto al di fuori della previsione tutti quei casi in cui il magistrato non conosca la sussistenza di una causa di incompatibilità o di un motivo di astensione e la sua non conoscenza non sia dovuta ad un difetto di cura o di attenzione.

L'illecito configurato nella lettera *g*) rappresenta, come già s'è detto, eccezione alla regola dell'insindacabilità, in sede disciplinare, del contenuto degli atti inerenti all'esercizio della funzione giudiziaria.

Al riguardo si sono recepiti i princìpi cui si è ispirata la giurisprudenza dell'organo disciplinare, con orientamento ormai del tutto consolidato, secondo i quali, ferma restando l'insindacabilità dei provvedimenti giurisdizionali al di fuori degli ordinari mezzi di impugnazione, la valutazione sul piano disciplinare del comportamento del magistrato resta consentita nei casi di violazione di legge dipendente da macroscopico e grossolano errore per mancanza assoluta di preparazione professionale o di diligenza nell'esame degli atti o nello studio delle questioni di diritto, di deliberato proposito di non applicare la legge, di perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia.

La seconda eccezione al principio della non sindacabilità dell'attività giurisdizionale è contenuta nella lettera *h*) ed attiene all'emanazione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, ovvero di provvedimenti cautelari, sia nella materia civile che in quella penale. Anche in tal caso il provvedimento deve essere frutto di errore determinato da assoluta mancanza di diligenza o di perizia e deve rivelarsi del tutto privo di aderenza alla realtà processuale e non richiesto da alcuna reale esigenza, risolvendosi in ingiustificata lesione dei diritti di libertà o degli interessi patrimoniali dei soggetti colpiti. La norma chiarisce, altresì, che, nella valutazione della congruità — nel senso appena specificato — del provvedimento, utili elementi di giudizio possono essere desunti anche dal comportamento del magistrato che lo ha emesso, sia antecedente che concomitante o successivo.

Nell'esplicitare, così, la possibilità del sindacato dell'attività giurisdizionale, e nel definirne i limiti, la scelta è stata operata tenendo presente, da una parte, che l'istituto della responsabilità disciplinare non deve avere, tra i suoi fini, anche quello di attuare una sorta di riparazione degli errori del giudice, i quali trovano nel sistema delle impugnazioni il loro naturale rimedio, e, d'altra parte, che l'estensione dell'ammissibilità del sindacato oltre i limiti anzidetti rappresenterebbe un pericolo per l'autonomia e l'indipendenza del giudice sancite dalla Costituzione.

La norma di cui alla lettera *i*) mira ad ottenere che il magistrato, nell'esplicazione della sua attività, sia rispettoso delle disposizioni dettate in materia di organizzazione e di funzionamento dei servizi giudiziari e ad assicurare quindi, anche per questa via, la migliore efficienza dell'amministrazione della giustizia.

Le previsioni di cui alla lettera *l*) attengono, da un canto, alle eventuali ipote-

si di difetto di operosità da parte del magistrato, manifestato da ritardi nel compimento di atti o da scarso rendimento, dall'altro, al caso in cui l'esercizio di funzioni direttive, anche quando non comporti un gravoso impegno, è addotto come giustificazione per sottrarsi all'espletamento del lavoro giudiziario e, in particolare, alla stesura di sentenze, requisitorie, eccetera.

Le fattispecie previste dalle lettere *m*) ed *n*) non richiedono alcuna illustrazione, chiara essendo la natura illecita dei fatti in esse descritti. Per la seconda di esse va solo ricordato come particolarmente grave sia, ad esempio, il comportamento del magistrato comunque investito di poteri di direzione e di vigilanza che eserciti pressioni o compia interferenze nei confronti dei colleghi in relazione alla trattazione di affari ad essi affidati.

Sull'illecito di cui alla lettera *o*) è da fare una osservazione analoga a quella già formulata per l'ipotesi prevista dalla lettera *f*): occorre che l'omissione sia determinata almeno da colpa, la quale, in questo caso, è più specificamente *culpa in vigilando*.

La lettera *p*) prevede, infine, a chiusura dell'elencazione degli illeciti configurabili nell'esercizio delle funzioni, « ogni atto che costituisca grave inadempimento di doveri d'ufficio », i quali, è bene precisarlo, oltre che essere sanciti espressamente, possono anche risultare da una norma in modo soltanto implicito.

L'articolo 4, il quale elenca gli illeciti disciplinari in cui il magistrato può incorrere al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, prevede, alla lettera *a*), l'abuso della qualità di magistrato al fine di procurare a sè o ad altri un qualunque vantaggio. Trattasi di un comportamento che, se ha il carattere della reiterazione o della gravità, di certo incide sulla fiducia di cui il magistrato deve godere e indirettamente compromette la credibilità dell'intera istituzione giudiziaria.

Le lettere *b*) e *c*) contemplano numerosi fatti, penalmente rilevanti e individuati con riferimento ora all'elemento psicologico del reato (delitti non colposi perseguibili d'ufficio), ora all'entità della pena edittale (delitti colposi perseguibili d'ufficio e delitti perseguibili a querela di parte), ora alla natura della pena irrogata (contravvenzioni), in ordine ai quali sia intervenuta condanna irrevocabile. Si è voluto in tal modo sancire che il magistrato, per la sua posizione, deve tenere anche nella vita privata un comportamento che dev'essere sempre improntato al massimo rispetto della legge penale.

La lettera *d*) prevede come disciplinarmente perseguibile la pubblica manifestazione di consenso o di dissenso relativamente ad un processo in corso. Trattandosi di una norma che incide sull'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, si è ritenuto che il fatto acquisti rilevanza sul piano disciplinare soltanto quando concorrano particolari elementi sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo.

Sotto l'aspetto oggettivo si è dato rilievo alle modalità ed ai tempi di attuazione della manifestazione; tempi e modalità che debbono perciò essere caso per caso attentamente valutati, ed inoltre la manifestazione deve risultare idonea ad esercitare una grave interferenza nell'esercizio dell'attività giudiziaria sì da poter compromettere l'indipendenza di giudizio di coloro che sono investiti del compito e della responsabilità di emettere provvedimenti nel processo in corso. I tempi ed i modi della manifestazione di consenso o dissenso non sono, ovviamente, idonei ad esercitare detta interferenza quando sul caso giudiziario al quale la manifestazione stessa si riferisce sussista un generale dibattito con la presenza di ampie e diversificate posizioni, sempre che le espressioni usate siano convenienti e corrette.

Sotto il profilo soggettivo è sufficiente che il magistrato, ancorchè non animato dall'intento di interferire nell'esercizio dell'attività giudiziaria, abbia tuttavia consapevolezza dell'idoneità del suo comportamento a determinare un tale risultato e, cionondimeno, lo accetti.

Le ipotesi previste dalle lettere *e*) e *f*) non necessitano di chiarimenti.

La lettera *g*) contiene, infine, la norma di chiusura, configurando come illecito disciplinare che può essere commesso dal magistrato al di fuori dell'esercizio delle funzioni ogni atto o comportamento che abbia

il carattere della riprovevolezza quando, di per sè ovvero anche per la notorietà che ha avuto nell'ambiente in cui il magistrato opera o addirittura tra un pubblico più vasto, sia tale da compromettere la fiducia nell'imparzialità o nella correttezza della funzione giudiziaria.

In altre parole, si sono ritenuti rilevanti sotto il profilo disciplinare tutti gli atti ed i comportamenti che abbiano il carattere della riprovevolezza e che ledano o, comunque, mettano a repentaglio la credibilità nella funzione o per la loro natura, oppure non soltanto per la loro intrinseca gravità, ma anche per la conoscenza che di essi ha avuto il pubblico.

Nell'articolo 5 sono elencate le sanzioni disciplinari applicabili al magistrato. Di quelle originariamente previste dall'articolo 19 del regio decreto legislativo n. 511 del 1946, venuta meno ogni ragion d'essere della destituzione, per l'impossibilità di escludere, totalmente o parzialmente, il diritto al trattamento di quiescenza, si è ritenuto opportuno mantenere soltanto la censura, la perdita dell'anzianità e la rimozione. Agli illeciti disciplinari di minore gravità resta, pertanto, applicabile la censura e nulla si immuta per quanto attiene alla natura sia di tale sanzione che delle altre due di maggiore afflittività.

La norma indica, infine, con maggiore incisività di quanto è dato rinvenire ora nell'articolo 21, sesto comma, del regio decreto legislativo n. 511 del 1946, le condizioni che debbono sussistere perchè all'applicazione della censura o della perdita dell'anzianità possa seguire il trasferimento d'ufficio del magistrato e tali condizioni individua nell'incompatibilità della sua ulteriore permanenza nell'ufficio o sede di servizio. Si afferma, peraltro, sempre ricorrente l'incompatibilità nelle ipotesi in cui l'illecito disciplinare è consistito nel ripetuto o grave abuso della qualità di magistrato per conseguire vantaggi per sè o per altri.

L'articolo 6 ribadisce la titolarità dell'azione disciplinare nella persona del Ministro e del procuratore generale presso la Corte di cassazione e l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare.

Come elemento di novità la norma limita a sei mesi il termine per il promovimento dell'azione disciplinare, ma, al contempo, fissa la decorrenza di tale termine dalla piena notizia del fatto, intesa come conoscenza acquisita attraverso indagini preliminari o circostanziata denuncia.

Le norme di cui agli articoli 7 ed 8 non richiedono alcuna illustrazione in quanto recepiscono interamente il contenuto, rispettivamente, degli articoli 1 e 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 1.

Altrettanto deve dirsi per l'articolo 9, che riproduce il testo dell'articolo 12 della legge citata, con la sola riduzione da un anno a sei mesi per il termine entro cui, dall'inizio del procedimento, deve essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare.

Previsioni totalmente nuove sono, invece, quelle contenute nell'articolo 10, le quali disciplinano sia l'ipotesi in cui siano ritenuti — dai titolari dell'azione disciplinare — insussistenti i presupposti per l'avvio del procedimento, sia quella in cui, al termine del l'istruttoria, il procuratore generale ritenga di dover chiedere il proscioglimento.

Per entrambi i casi la norma contiene le disposizioni procedurali e l'indicazione dei provvedimenti che possono essere emessi dalla sezione disciplinare, con l'ulteriore previsione delle conseguenze che derivano dalla mancata eventuale emissione di tali provvedimenti.

Al tema della relazione tra il procedimento disciplinare ed il giudizio penale è dedicato l'articolo 11, con disposizioni che, in parte, ricalcano sostanzialmente quelle di cui agli articoli 28 e 29 del regio decreto legislativo n. 511 del 1946, ma che innovano su tale normativa per quanto concerne, in particolare, le conseguenze della condanna penale. Al riguardo, mentre viene mantenuto l'effetto della rimozione di diritto per i casi in cui il magistrato incorre nella interdizione perpetua o temporanea ai sensi dell'articolo 29 del codice penale, si prevede la stessa conseguenza sia nell'ipotesi di condanna per delitto non colposo a pena detentiva non inferiore a due anni di reclusione, sia per il caso di condanna a pena detentiva per qual

siasi reato in misura non inferiore ad un anno, la cui esecuzione non sia stata condizionalmente sospesa o per la quale sia intervenuta revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 del codice penale.

Gli articoli 12 e 13 disciplinano l'istituto della sospensione cautelare, ribadendo l'automaticità di applicazione di questa nei casi in cui il magistrato è colpito da ordine o mandato di cattura, ovvero arrestato in flagranza di reato, e limitandone la possibilità di applicazione negli altri casi alla sussistenza di precise condizioni.

Ed invero, per il caso di inizio di procedimento penale la sospensione, facoltativa, potrà essere disposta solo allorchè l'imputazione attenga a delitto non colposo punibile — anche in via alternativa — con pena detentiva; analogamente potrà procedersi allorchè emergano fatti suscettibili di valutazione disciplinare e prima dell'inizio del relativo procedimento, quando i fatti stessi siano tali da compromettere la fiducia nella funzione che il magistrato esercita e siano, pertanto, incompatibili con questa.

La sospensione necessaria può essere revocata anche di ufficio quando il provvedimento restrittivo della libertà personale ha perso efficacia, per qualsivoglia motivo.

Quanto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 12 per il magistrato sospeso, è chiaro che da esso sono esclusi quegli emolumenti strettamente connessi all'esercizio effettivo delle funzioni.

Il capo II del disegno di legge, con gli articoli da 14 a 17, disciplina compiutamente il procedimento di revisione della decisione irrevocabile con cui è stata applicata una sanzione disciplinare.

L'articolo 14 elenca i casi in cui può chiedersi la revisione, recependo — in linea di massima — il contenuto dell'articolo 554 del codice di procedura penale.

L'articolo 15 detta disposizioni dettagliate sulla proposizione dell'istanza, ribadendo la possibilità che la revisione sia chiesta anche dal Ministro di grazia e giustizia o dal procuratore generale presso la Cassazione.

Gli articoli 16 e 17 disciplinano i provvedimenti che la sezione disciplinare del Consiglio superiore può emettere a seguito della presentazione della richiesta, ed il giudizio di revisione.

Il titolo III del disegno di legge contiene una nuova, articolata, normativa sulle situazioni di incompatibilità cosiddetta ambientale del magistrato e sui casi in cui può essere disposto il trasferimento dello stesso, d'ufficio, ovvero la sua destinazione ad altre funzioni.

L'articolo 18 prevede, tra le ipotesi di incompatibilità, soltanto quelle determinate dall'esistenza di vincoli di parentela, coniugio o affinità, dalle quali può derivare un trasferimento di ufficio del magistrato.

L'ipotesi del primo comma, di magistrati legati fra loro da vincoli di coniugio ovvero di parentela o di affinità fino al terzo grado che facciano parte dello stesso ufficio, ricalca le disposizioni del primo e del secondo comma dell'articolo 19 dell'ordinamento giudiziario; le due sole modifiche di carattere sostanziale ad esso apportate riguardano la previsione dell'incompatibilità per i magistrati legati dal rapporto di coniugio e l'esclusione di qualsiasi rilevanza dell'elemento relativo al numero dei componenti del collegio nel giudizio che il Consiglio superiore deve formulare al fine di stabilire se la presenza nello stesso ufficio di due magistrati legati da uno dei vincoli anzidetti possa recare intralcio al regolare svolgimento della funzione giudiziaria.

La seconda modifica è da mettere in relazione specialmente con la riduzione del numero dei componenti dei collegi della Corte di cassazione e delle corti d'appello.

Anche la successiva ipotesi, prevista dalla lettera *a*), non si discosta molto da quella dell'ultima parte dell'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario; anche qui è stato aggiunto il rapporto di coniugio come causa di incompatibilità ed inoltre è stata contemplata la possibilità che questa in ogni caso venga esclusa quando il Consiglio superiore accerti, in relazione al numero dei componenti dell'ufficio giudiziario, che non vi è possibilità di interferenza tra l'attività del magistrato e quella del congiunto avvocato o procuratore.

Non è stata, invece, riprodotta l'ipotesi prevista dalla prima parte dell'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, in quanto tale

norma ha dimostrato la sua scarsissima validità, sia perchè facilmente aggirabile con l'iscrizione del professionista in albo diverso da quello esistente nella sede in cui il magistrato ha il suo ufficio, sia perchè l'incompatibilità non è ricollegabile al fatto in sè dell'iscrizione, quanto piuttosto all'effettivo esercizio della professione forense.

Le ipotesi di cui alla successiva lettera *b*) sono, invece, del tutto nuove e sanciscono l'incompatibilità del magistrato con l'ufficio quando questo abbia competenza sul territorio in cui, nei confronti di un parente in linea retta all'infinito o in linea collaterale fino al secondo grado, del coniuge o di un affine in linea retta, sia elevata imputazione per un delitto di una certa gravità, che viene determinata con riferimento alla pena edittale per esso prevista, o sia iniziato procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione.

Richiedendosi che la competenza dell'ufficio sia « circoscritta » al territorio in cui è stata elevata l'imputazione o è stato iniziato il procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione si è voluto escludere che l'incompatibilità possa configurarsi rispetto alla Corte di cassazione, la quale, come è noto, ha competenza estesa a tutto il territorio nazionale.

La *ratio* della norma è chiaramente quella di impedire che insorga anche solo il sospetto che il magistrato coniuge, parente o affine possa comunque influenzare, anche con la sua sola presenza nell'ufficio, lo svolgimento del procedimento e che possa quindi, per tale via, risultarne compromessa la credibilità dell'organo giudiziario.

In vista di tale scopo, si è stabilito che l'incompatibilità sussista non soltanto rispetto all'ufficio giudiziario presso cui pende il procedimento, ma rispetto a tutti gli uffici compresi nel distretto della stessa corte d'appello, e che essa duri finchè il procedimento pende in uno dei detti uffici.

In questo modo si consegue il duplice risultato di evitare il sospetto di possibili interferenze anche da parte di un magistrato di un ufficio vicino e di prevenire insieme la necessità di ulteriori trasferimenti nel caso non infrequente di trasmissione del procedimento, per ragioni di competenza, ad altro ufficio compreso nello stesso distretto.

Il momento d'insorgenza della situazione d'incompatibilità si è fatto coincidere con quello dell'imputazione.

Ciò non significa che non si siano tenute nel dovuto conto l'importanza e la delicatezza degli atti di istruzione preliminare e la conseguente esigenza che anche questa fase preparatoria del processo non fosse offuscata dall'ombra del sospetto, ma si è preferito ancorare l'insorgenza dell'incompatibilità alla imputazione in quanto la diversa soluzione suggerita dall'indicata esigenza avrebbe esposto la norma al pericolo di strumentalizzazioni, consentendo, per esempio, l'allontanamento di un giudice poco gradito con la semplice presentazione di una denunzia o di un esposto, anche di contenuto generico, contro un di lui parente.

Ad ulteriore esplicazione della norma in esame si aggiunge che, nei confronti di un magistrato addetto ad una corte d'appello o ad una procura generale presso una corte d'appello, l'incompatibilità si determina nel momento in cui in uno degli uffici del distretto venga elevata l'imputazione o venga iniziato il procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione a carico del congiunto.

Non si è voluta, comunque, trascurare l'ipotesi che il procedimento a carico del congiunto del magistrato venga concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione con formula totalmente liberatoria, ovvero quella in cui sia respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione.

Poichè è sembrato non accettabile che il magistrato continui a subire le conseguenze di situazioni o fatti — che peraltro non lo riguardano personalmente e che possono tradursi in notevole pregiudizio di natura personale o patrimoniale — anche quando le iniziative penali o di prevenzione a carico del congiunto si rivelino infondate, si è prevista la possibilità di accogliere una sua eventuale domanda per il rientro nell'ufficio di provenienza o per il trasferimento in altro ufficio della stessa sede, anche in mancanza di un posto vacante da ricoprire.

Sostanzialmente, si è inserita nella norma la previsione della possibilità di destinare

l'interessato ai detti uffici anche in soprannumero.

Tale previsione non definisce in termini di diritto assoluto la posizione soggettiva del magistrato nell'aspetto che qui si esamina ed affida, conseguentemente, al Consiglio superiore della magistratura la valutazione discrezionale dell'intera vicenda, per le determinazioni che risulteranno più idonee a contemperare gli interessi individuali e quelli generali del servizio e del prestigio dell'ordine giudiziario.

La lettera *c*) contempla, invece, l'incompatibilità del magistrato non con un ufficio bensì con una sede, quando il coniuge, un parente in linea retta all'infinito o in linea collaterale, fino al secondo grado, ovvero altro parente o affine con lui convivente tenga una condotta che, per la sua riprovevolezza e notorietà nell'ambiente, comprometta in modo grave la fiducia nell'imparzialità e nella correttezza della funzione giudiziaria.

L'ultimo comma stabilisce che, agli effetti dell'articolo in esame, al rapporto di coniugio è parificata la convivenza di fatto.

La disposizione non significa, ovviamente, riconoscimento della famiglia di fatto; si è voluto in tal modo soltanto ovviare alla evidente ingiustizia che situazioni sostanzialmente analoghe potessero essere trattate in maniera diversa e, per di più, con ingiustificato favore per il magistrato convivente di fatto rispetto a quello coniugato.

La destinazione senza consenso ad altre funzioni, prevista e regolata dall'articolo 19, non comporta necessariamente il trasferimento ad altro ufficio o ad altra sede e può verificarsi o per le condizioni di salute del magistrato, che non siano tuttavia tali da determinare l'inidoneità all'esercizio della funzione giudiziaria genericamente intesa, ovvero per una situazione, che deve risultare in ogni caso da elementi obiettivi e concreti, determinatasi nell'ufficio o in quell'ambito più vasto, in cui il magistrato opera, comunemente definito « ambiente giudiziario ».

La destinazione d'ufficio ad altre funzioni è tuttavia consentita soltanto quando le condizioni di salute o la situazione anzidetta siano causa di pregiudizio grave per la specifica funzione che il magistrato svolge, pregiudizio che, prima o poi, non potrebbe non riflettersi anche sul generale andamento del servizio giudiziario e tradursi quindi in un danno per gli utenti della giustizia.

Com'è agevole rilevare, la norma proposta, prevedendo soltanto la possibilità di destinazione a funzioni diverse per motivi di salute o per cause obiettive legate comunque all'ambiente che incidano in modo negativo sullo svolgimento della specifica funzione di cui il magistrato è investito, non solo restringe di molto l'ambito di applicazione del trasferimento d'ufficio ma, eliminando l'elemento di ambiguità contenuto nella formula del secondo comma dell'articolo 2 della legge sulle guarentigie (« ... per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa.. »), recide il legame oggi esistente fra il trasferimento di ufficio ed il fatto suscettibile di valutazione in sede disciplinare, in relazione al quale, come s'è già detto, il trasferimento può essere disposto senza il consenso dell'interessato soltanto ove a questo dovesse essere inflitta una sanzione che renda incompatibile la sua permanenza nella sede o nell'ufficio.

L'istituto acquista così una ben differente fisionomia sia per i diversi presupposti che ne legittimano l'applicazione, sia per il fine, che non è più quello di salvaguardare, secondo la formula del citato secondo comma dell'articolo 2, il prestigio della magistratura, bensì quello, più preciso e concreto, di assicurare, con il regolare svolgimento di una specifica funzione, l'efficiente funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

Poichè nella stragrande maggioranza dei casi il trasferimento di ufficio rappresenta per il magistrato un provvedimento i cui effetti sono più gravi e pregiudizievoli di talune sanzioni disciplinari, si è ritenuto necessario regolare, con l'articolo 20, almeno nelle linee essenziali, il relativo procedimento in modo da garantire il diritto di difesa dell'interessato, recependo, al riguardo, i criteri finora adottati al Consiglio superiore della magistratura, in applicazione ed integrazione dell'articolo 4 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, che viene abrogato espressamente dall'articolo 21 del presente disegno di legge (delibera del Consiglio in data 24 aprile 1980).

L'articolo 21 indica le disposizioni espressamente abrogate.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I
PARTE GENERALE

Art. 1.

(*Principio di legalità - Insindacabilità del contenuto degli atti giudiziari*)

I magistrati non possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari nè possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni senza il loro consenso, se non nei casi e nelle forme previste dalla presente legge.

I magistrati non possono essere chiamati a rispondere in sede disciplinare a causa del contenuto degli atti giudiziari compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, salvo che nelle ipotesi previste dalle lettere *g* ed *h* dell'articolo 3.

Art. 2.

(*Inamovibilità del magistrato*)

Il magistrato, escluso l'uditore giudiziario senza funzioni, può essere trasferito ad altra sede o destinato ad altre funzioni senza il suo consenso soltanto nelle ipotesi previste dalla legge ovvero quando gli sia stata inflitta una sanzione disciplinare per fatti che rendano incompatibile la sua permanenza nella sede o nell'ufficio.

TITOLO II
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

CAPO I.
GLI ILLECITI DISCIPLINARI

Art. 3.

(*Illeciti disciplinari del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni*)

Costituiscono illecito disciplinare:

a) la palese violazione del dovere di imparzialità nei confronti delle parti;

b) la manifesta violazione del dovere di correttezza nei confronti delle parti o dei loro difensori o consulenti, dei componenti l'ufficio, dei collaboratori o dei testimoni;

c) la violazione del segreto d'ufficio, ovvero la grave violazione del dovere di riservatezza relativamente agli affari trattati, quando questa ultima sia idonea a ledere diritti altrui;

d) l'agevolazione anche colposa della diffusione del contenuto di atti coperti dal segreto istruttorio, quando sia idonea a pregiudicare lo svolgimento della attività processuale o a ledere diritti altrui;

e) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, quando sia causa di disservizio;

f) la colpevole omissione di denunzia di una causa di incompatibilità o la colpevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

g) la violazione di legge per errore determinato da assoluta mancanza di diligenza o di perizia, o il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia, ovvero il deliberato proposito di disapplicare la legge;

h) l'adozione sia in sede penale che in sede civile di provvedimenti cautelari abnormi, lesivi dei diritti individuali di libertà o di interessi patrimoniali delle persone, quando tali provvedimenti risultino determinati da assoluta mancanza di diligenza o di perizia e pertanto siano del tutto incongrui, anche con riguardo al comportamento concomitante, antecedente o successivo del magistrato che li ha emessi;

i) la grave ed ingiustificata inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti in conformità alla legge;

l) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni giudiziarie, lo scarso rendimento nel lavoro, l'abituale esenzione dal lavoro giudiziario, ivi compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del capo dell'ufficio, del presidente di sezione o di collegio, che non siano giustificati da gravi motivi;

m) il ricorso a terzi per la redazione dei provvedimenti;

n) l'ingiustificata e grave interferenza nell'attività giurisdizionale di un magistrato;

o) la colpevole omissione di rapporto agli organi competenti da parte del capo di ufficio, del presidente o del dirigente di sezione, in ordine a comportamenti di magistrati addetti all'ufficio o alla sezione che possono configurare illecito disciplinare;

p) ogni altro atto che costituisce grave inadempimento di doveri di ufficio.

Art. 4.

(*Illeciti disciplinari del magistrato al di fuori delle sue funzioni*)

Costituiscono altresì illecito disciplinare:

a) il ripetuto o grave abuso della qualità di magistrato al fine di conseguire comunque vantaggi per sè o per altri;

b) i fatti per i quali sia intervenuta condanna irrevocabile per delitto non colposo perseguibile di ufficio, ovvero, quando la legge stabilisca una pena non inferiore nel massimo a due anni di reclusione, per delitto colposo perseguibile d'ufficio o per delitto perseguibile a querela di parte;

c) i fatti per i quali sia intervenuta condanna irrevocabile alla pena dell'arresto;

d) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per i tempi e i modi in cui è attuata, nonchè per la posizione del magistrato, sia idonea ad esercitare una grave e consapevole interferenza nell'attività giudiziaria;

e) lo svolgimento di attività o l'assunzione di incarichi incompatibili con la funzione giudiziaria;

f) l'assunzione di incarichi senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente;

g) ogni altro atto o comportamento riprovevole che, anche per la sua notorietà,

compromettа la fiducia nella imparzialità o nella correttezza della funzione giudiziaria.

Art. 5.

(*Sanzioni disciplinari*)

Le sanzioni disciplinari sono:

1) la censura;
2) la perdita dell'anzianità;
3) la rimozione.

La censura consiste nel biasimo formale, espresso nel dispositivo della sentenza.

La perdita dell'anzianità può estendersi da due mesi a due anni ed ha per effetto il ritardo di durata, corrispondente a quello della sanzione inflitta, nella ammissione ad esami, concorsi e scrutini, e nelle promozioni.

La rimozione determina la cessazione del rapporto di impiego ed è disposta mediante decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro di grazia e giustizia.

La sezione disciplinare nell'infliggere una delle sanzioni previste dai numeri 1 e 2 può stabilire, con provvedimento immediatamente esecutivo, che il magistrato sia trasferito d'ufficio qualora, in relazione ai fatti accertati ed alle modalità di compimento degli stessi, risulti incompatibile la sua ulteriore permanenza nell'ufficio o sede di servizio. Sussiste comunque tale incompatibilità quando la sanzione è comminata per uno dei fatti di cui all'articolo 4, lettera *a*.

Art. 6.

(*Esercizio dell'azione disciplinare*)

L'azione disciplinare è promossa dal Ministro di grazia e giustizia o dal procuratore generale presso la Corte di cassazione entro sei mesi dalla piena notizia del fatto.

Per piena notizia del fatto si intende la conoscenza acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata dei fatti per i quali si promuove l'azione.

Le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto.

Art. 7.

(*Competenze e composizione della sezione disciplinare*)

La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare, composta di nove componenti effettivi e di sei supplenti.

I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori, un magistrato di corte di appello, due magistrati di tribunale e un altro magistrato scelto tra le varie categorie.

I componenti supplenti sono: due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori, un magistrato di corte d'appello, un magistrato di tribunale e due componenti eletti dal Parlamento.

Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.

Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento è indicato, per ciascuno di essi, qual è il componente effettivo eletto dal Parlamento che è chiamato a sostituire. Nell'ipotesi in cui il presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

Art. 8.

(*Sostituzioni dei componenti della sezione disciplinare*)

In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente è sostituito, sempre che il presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facoltà di presiedere la sezione, dal componente effettivo eletto dal Parlamento che nell'elezione prevista dall'articolo precedente sia stato designato a tale funzione. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento è sostituito da uno dei due componenti supplenti della stessa categoria a ciò designati nell'elezione preveduta dall'articolo precedente; se la sostituzione non è possibile, il componente effettivo è sostituito dall'altro componente supplente.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore.

I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente.

Art. 9.

(*Svolgimento del procedimento disciplinare*)

La richiesta del Ministro al procuratore generale ovvero la richiesta o la comunicazione del procuratore generale al Consiglio superiore determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento.

Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione all'incolpato con la indicazione del fatto che gli viene addebitato. Gli atti istruttori non preceduti dalla co-

municazione all'incolpato sono nulli, ma la nullità non può essere più rilevata se non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni da quello in cui l'interessato sia stato portato a conoscenza della esistenza e del contenuto di detti atti o, comunque, da quello di avvenuta comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare.

Entro sei mesi dall'inizio del procedimento deve essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Entro l'anno successivo dalla predetta comunicazione deve essere pronunciata la sentenza. Quando i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.

Degli atti compiuti dalla sezione disciplinare è trasmessa copia al Ministro.

Il corso dei termini di cui al presente articolo è sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale, ovvero se nel corso del procedimento viene sollevata questione di legittimità costituzionale, e riprende a decorrere rispettivamente dal giorno in cui sono pronunciati la sentenza o il decreto indicati nell'articolo 3 del codice di procedura penale, ovvero dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale. Il corso dei termini è altresì sospeso durante il tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il procedimento è rinviato a richiesta dell'incolpato.

Art. 10.

(*Archiviazione*)

Se il Ministro o il procuratore generale, a seguito della piena notizia del fatto di cui all'articolo 6, non ritengono sussistenti i presupposti per promuovere l'azione disciplinare, richiedono l'archiviazione alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato. La sezione disciplinare, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, può disporre entro novanta giorni l'inizio del procedimento

disciplinare. In tal caso l'indagine istruttoria è compiuta da un componente della sezione disciplinare a ciò espressamente delegato dalla stessa a maggioranza semplice nella stessa seduta in cui si delibera la reiezione della richiesta di archiviazione.

Il procuratore generale, al termine della istruttoria, se non ritiene di dover chiedere la fissazione della udienza di discussione davanti alla sezione disciplinare, chiede il proscioglimento con provvedimento motivato. La sezione disciplinare, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, può emettere, entro novanta giorni, il decreto che fissa la discussione orale dinanzi a sè, rigettando in tal modo la richiesta di proscioglimento.

La mancata emissione da parte della sezione disciplinare dei provvedimenti indicati al primo e al secondo comma del presente articolo, entro il termine di novanta giorni, equivale ad accoglimento della richiesta di archiviazione o di proscioglimento.

Art. 11.

(Relazione tra il procedimento disciplinare e il giudizio penale)

L'azione disciplinare è promossa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale relativa al medesimo fatto. Se, per gli stessi fatti, è iniziato il processo penale, il procedimento disciplinare è sospeso, ai sensi dell'articolo 3 del codice di procedura penale.

La sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare, quanto all'accertamento dei fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale.

Il magistrato che incorre nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale è rimosso di diritto.

La rimozione di diritto consegue altresì nel caso in cui al magistrato venga inflitta con sentenza definitiva una condanna per delitto non colposo a pena detentiva non inferiore a due anni di reclusione o una qualsiasi condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163

e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 del codice penale.

Art. 12.

(*Sospensione cautelare necessaria*)

Il magistrato nei cui confronti sia stata promossa azione penale è sospeso dalle funzioni e dallo stipendio e collocato fuori del ruolo organico della magistratura, dal giorno in cui è stato emesso nei suoi confronti mandato od ordine di cattura o, in caso di arresto in flagranza, dal giorno della convalida.

La sospensione può essere revocata anche di ufficio dalla sezione disciplinare se il provvedimento restrittivo della libertà personale ha comunque perso efficacia.

Al magistrato sospeso, la sezione disciplinare può attribuire un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

Art. 13.

(*Sospensione cautelare facoltativa*)

Quando il magistrato sia sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo, punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o al medesimo siano ascrivibili fatti suscettibili di valutazione disciplinare, che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro o il procuratore generale della Corte di cassazione, anche prima della richiesta del giudizio disciplinare, possono chiedere la sospensione cautelare del magistrato dalle funzioni o dallo stipendio.

La sezione disciplinare è tenuta a convocare il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni. Essa provvede dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione.

La sospensione può essere revocata anche d'ufficio dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento.

Si applica il terzo comma dell'articolo precedente.

CAPO II

LA REVISIONE

Art. 14.

(*Revisione*)

In ogni tempo è ammessa la revisione delle decisioni divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, qualora:

1) i fatti posti a fondamento della decisione risultino incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile;

2) siano sopravvenuti o si scoprano, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati, nel processo disciplinare, dimostrino l'insussistenza dell'illecito;

3) il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione siano stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.

Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dell'addebito.

Art. 15.

(*Istanza di revisione*)

La revisione può essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata una sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità, da un prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale.

L'istanza di revisione può essere proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica

delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, nella segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

Nel caso previsto dall'articolo 14, numero 1, all'istanza deve essere unita copia autentica della sentenza penale irrevocabile.

La revisione può essere chiesta anche dal Ministro di grazia e giustizia e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Art. 16.

(*Provvedimenti sull'istanza di revisione*)

La sezione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro di grazia e giustizia, il procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se proposta senza l'osservanza delle disposizioni precedenti ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il processo disciplinare.

Contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione.

Art. 17.

(*Giudizio di revisione*)

In caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revoca la precedente decisione.

La sezione disciplinare non può accogliere l'istanza di revisione che sia fondata unicamente su di una nuova valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio, nè per ragioni diverse da quelle indicate nell'istanza stessa.

Il magistrato assolto con decisione irrevocabile, a seguito di giudizio di revisione, ha diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonchè a percepire gli arretrati dello stipendio e degli altri assegni non percepiti, rivalutati in base agli indici di svalutazione ISTAT.

TITOLO III

INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE - STATO DI MALATTIA

Art. 18.

(Incompatibilità derivante da vincoli di parentela, coniugio o affinità)

I magistrati che siano tra loro legati da vincoli di coniugio, ovvero di parentela o di affinità fino al terzo grado non possono far parte dello stesso ufficio giudiziario salvo che, a giudizio del Consiglio superiore della magistratura, per il numero dei componenti l'ufficio, sia da escludere qualsiasi intralcio al regolare svolgimento della funzione giudiziaria.

Il magistrato non può inoltre esercitare le funzioni:

a) nell'ufficio dinanzi al quale svolge abitualmente la professione forense un parente in linea retta all'infinito ovvero in linea collaterale fino al secondo grado, il coniuge o un affine in linea retta, salvo che il Consiglio superiore della magistratura accerti, in relazione al numero dei componenti l'ufficio, che le rispettive attività sono assolutamente distinte;

b) nell'ufficio avente competenza circoscritta al territorio in cui un suo parente in linea retta all'infinito ovvero in linea collaterale fino al secondo grado, il coniuge o un affine in linea retta venga imputato di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, ovvero venga sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, semprechè i suoi rapporti con l'imputato, avuto altresì riguardo alla sua posizione, siano tali da compromettere gravemente la fiducia nel regolare svolgimento della funzione giudiziaria. L'incompatibilità permane sino a quando i relativi procedimenti pendono dinanzi ad uno degli uffici giudiziari compresi nel distretto della stessa cor-

te di appello in cui si trova l'ufficio al quale il magistrato appartiene. Quando il processo penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione con formula ampia o la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione viene reietta, il magistrato che ne faccia domanda può essere destinato all'ufficio di provenienza o ad altro della stessa sede anche in soprannumero;

c) nella sede del suo ufficio quando il coniuge, un parente in linea retta all'infinito o in linea collaterale fino al secondo grado, ovvero altro parente o affine con lui convivente tenga una condotta che, per la natura riprovevole e la notorietà, comprometta gravemente la fiducia nella imparzialità o nella correttezza della funzione giudiziaria.

Agli effetti del presente articolo al rapporto di coniugio è parificata la convivenza di fatto.

Art. 19.
(*Destinazione del magistrato ad altre funzioni*)

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il magistrato può essere destinato ad altre funzioni senza il suo consenso quando le sue condizioni di salute o altre situazioni oggettive pregiudichino gravemente lo svolgimento della specifica funzione giudiziaria di cui è investito.

Art. 20.
(*Norme procedimentali*)

Qualora ricorra una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 il magistrato interessato o il capo dell'ufficio cui compete il potere di sorveglianza ai sensi degli articoli 14 e 16 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il quale abbia avuto comunque notizia di una delle predette situazioni, ha l'obbligo di denunciarla al Consiglio superiore della magistratura entro il termine di giorni quindici dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

La competente commissione del Consiglio superiore della magistratura, compiuti eventuali accertamenti preliminari, propone, con la massima sollecitudine, l'apertura della procedura di trasferimento d'ufficio o l'archiviazione degli atti. Il Consiglio, qualora deliberi l'apertura della procedura di trasferimento, incarica la commissione di procedere alla relativa istruttoria.

Dell'inizio di questa viene dato immediato avviso all'interessato con avvertimento che potrà, a sua richiesta o anche di ufficio, essere sentito con l'eventuale assistenza di altro magistrato.

Esaurita l'istruttoria, gli atti della procedura sono depositati nella segreteria della commissione.

Dell'avvenuto deposito è dato immediato avviso all'interessato che, nei venti giorni successivi alla ricezione dell'avviso, ha facoltà di prendere visione degli atti, di estrarne copia e di presentare controdeduzioni scritte.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, la commissione, ove non debbano essere compiuti ulteriori accertamenti, propone al Consiglio, entro i successivi trenta giorni, il trasferimento di ufficio del magistrato o l'archiviazione degli atti.

L'avvenuto deposito degli atti e la data della seduta fissata dal Consiglio per la decisione, da adottarsi con delibera motivata, sono comunicati, con almeno venti giorni di preavviso, all'interessato che può, a sua richiesta o anche d'ufficio, essere sentito con l'eventuale assistenza di altro magistrato.

La procedura di trasferimento di ufficio non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui il magistrato sia stato, a domanda, trasferito ad altra sede o destinato ad altre funzioni e sia conseguentemente cessata la situazione di incompatibilità.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle ipotesi di dispensa dal servizio e di collocamento in aspettativa per debolezza di mente o infermità previste dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Art. 21.

(*Norme abrogate*)

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 18 e 19, primo e secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 2, primo e secondo comma, 4, 17, 18, 19, primo e secondo comma, 20, 29, primo comma, 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; 57 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.